COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

CEDE	REFERENTE	7.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento	
dell'ordinamento interno. C. 2326 Governo (Seguito esame e rinvio)	55
ALLEGATO (Emendamenti)	59

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

C. 2326 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato) al nuovo testo del disegno di legge in esame.

Angela NAPOLI (PdL), relatore per la II Commissione, prima di esprimere il parere sugli emendamenti presentati ritiene opportuno fare alcune precisazioni alla luce degli emendamenti presentati dal Governo.

Ritiene che sia grave l'atteggiamento del Governo rispetto al lavoro svolto prima dalla Commissione giustizia, tanto in occasione dell'esame dei progetti di legge in materia di pedofilia, quanto in relazione alla scelta delle Commissioni riunite, effettuata con l'adozione del testo base, di riprendere gli esiti di tale lavoro inserendo nel testo alcune disposizioni contenute nella proposta di testo unificato degli abbinati progetti di legge in materia di pedofilia. Ricorda che proprio su richiesta del Governo venne sostanzialmente bloccato l'esame di tale proposta di testo unificato, con la giustificazione che era in corso di presentazione un disegno di legge governativo in materia di pedofilia volto a ratificare la Convenzione di Lanzarote. Il Governo in tale occasione non ha tenuto in alcun conto che la proposta di testo unificato era il risultato della sintesi di un lavoro che aveva visto impegnati in Commissione giustizia tutti i gruppi con uno spirito collaborativo volto all'approvazione di un testo non solamente condiviso ma anche efficace nella lotta contro la pedofilia. Sarebbe stato sicuramente più opportuno consentire alla Commissione di terminare l'esame in sede referente per poi verificare se vi fossero le condizioni per il trasferimento dell'esame in sede legislativa o comunque per poter trasmettere il testo all'Assemblea. Invece, la Commissione giustizia ha sospeso l'esame delle proposte di legge in materia di pedofilia ed è iniziato l'esame presso le Commissioni riunite giustizia e affari esteri del disegno di legge del Governo avente sostanzialmente ad oggetto la medesima materia della lotta alla pedofilia. Tutto ciò ha sicuramente rallentato l'approvazione di una legge necessaria per contrastare in maniera ancora più efficace di quanto è oggi possibile il grave fenomeno della pedofilia. La scarsa attenzione del Governo per il lavoro della Commissione ha trovato ulteriore conferma negli emendamenti presentati al testo base, essendo questi tutti diretti a sopprimere le disposizioni inserite nel disegno di legge del Governo al fine di recuperare il lavoro svolto dalla Commissione giustizia con l'apporto di tutti i gruppi. Rileva che la gravità dell'atteggiamento del Governo è tale da averla indotta a valutare se dimettersi quale relatrice per la Commissione giustizia sul testo in esame. Tuttavia, in considerazione dell'importanza dell'obiettivo di pervenire ad un testo che sia realmente uno strumento da utilizzare nella lotta contro la pedofilia e del rispetto per i Presidenti delle Commissioni riunite che le hanno conferito tale incarico, ha ritenuto di continuare a svolgere il ruolo di relatrice. Ricorda che tra le nuove disposizioni contenute nel disegno di legge che il Governo ora intende sopprimere, alcune sono volte a introdurre nell'ordinamento i reati di pedopornografia culturale e di adescamento. In sostanza, trattandosi di quei reati che sono volti a punire i comportamenti che preludono agli atti di violenza sessuale nei confronti dei minori, il Governo intende eliminare proprio quelle disposizioni che maggiormente hanno una valenza preventiva e che sono richieste da coloro che quotidianamente combattono contro la pedofilia. Ritiene che, indipendentemente da questioni di merito, il Governo abbia dimostrato di voler eludere le prerogative del Parlamento, secondo una concezione che vede il

parlamentare come un soggetto demandato unicamente a votare ciò che il Governo gli chiede, senza alcuna possibilità di esercitare in maniera piena tutte quelle funzioni che la Costituzione gli attribuisce.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) dichiara di condividere pienamente l'intervento del relatore per la II Commissione, ritenendo che le disposizioni del testo base che il Governo intende sopprimere sono proprio quelle che servono per prevenire gli episodi di violenza sessuale nei confronti dei minori. A tale proposito, rileva che proprio oggi, quale Presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia, ha incontrato, insieme ad altri componenti della Commissione, il dottor Domenico Vulpiani, Consigliere ministeriale della Direzione centrale delle specialità della Polizia di Stato, che, quale massimo esperto in materia di lotta contro la pedofilia, ha rappresentato l'esigenza che siano introdotti nell'ordinamento sia il reato di pedofilia culturale sia il reato di adescamento, essendo questi diretti a punire le condotte che preludono agli atti di violenza sessuale nei confronti dei minori. Per quanto attiene alla formulazione del reato di adescamento, il dottor Vulpiani ha espressamente indicato il testo proposto dai relatori come quello migliore, rispetto al testo del Governo. In sostanza, il Governo intenderebbe eliminare dal testo proprio quelle disposizioni che sembrano essere considerate dagli operatori maggiormente necessarie per contrastare la pedofilia. Invita tutti, ed in particolare il Governo, ad affrontare il tema della lotta alla pedofilia abbandonando ogni spinta demagogica. Annuncia, pertanto, il proprio appoggio al testo delle Commissioni, preannunciando il suo voto contrario agli emendamenti del Governo.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL) dichiara di condividere pienamente l'intervento degli onorevoli Angela Napoli e Mussolini, ritenendo che gli emendamenti del Governo e lo stesso testo del Governo, in alcuni suoi punti, non siano sufficientemente adeguati per contrastare la pedofilia nella sua reale e grave portata. Ad esempio, ritiene estremamente grave che il Governo non sia in grado di capire che il problema della pedofilia culturale è gravissimo e che debba essere risolto anche attraverso l'introduzione di specifiche norme penali. Si dichiara molto meravigliato della circostanza che neanche il Ministro per le pari opportunità comprenda la complessità del fenomeno della pedofilia, non condividendo gli sforzi di chi cerca di introdurre nell'ordinamento strumenti realmente efficaci per contrastarlo. Ritiene che, sia esaminando il contenuto del testo originario del Governo sia prendendo atto di quello che è stato l'atteggiamento del Ministro per le pari opportunità rispetto all'esame parlamentare delle proposte di legge in materia di pedofilia, si possa convenire sull'opportunità di proseguire nell'esame degli emendamenti non approvando quelli presentati dal Governo.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) ritiene criticabile che il Governo dimostri scarsa attenzione per il lavoro svolto dalla Commissione. Anzi ritiene che il Presidente dovrebbe farsi portavoce di tutte le perplessità che sono emerse nel corso della seduta odierna sull'atteggiamento del Governo in merito all'esame dei provvedimenti in materia di pedofilia.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere pienamente l'intervento della relatrice in relazione all'atteggiamento del Governo. L'atteggiamento del Governo che è un'ulteriore prova di quanto questi non consideri il Parlamento. A tale proposito, ricorda come in occasione dei provvedimenti sullo stalking e sulla violenza sessuale il Governo abbia di fatto spazzato via l'esame parlamentare per approvare un testo proprio. Tutto ciò è reso ancora più evidente alla luce dell'assenza del Governo nella seduta odierna. Ritiene comunque opportuno riconoscere alla relatrice l'impegno profuso nel cercare di sintetizzare tutte le esigenze manifestate dai diversi gruppi al fine di addivenire ad un testo realmente efficace per la lotta contro la pedofilia.

Manlio CONTENTO (PdL) dichiara di essere perplesso in merito all'atteggiamento del Governo, tuttavia ritiene che prima di formulare giudizi che potrebbero dimostrarsi affrettati sarebbe opportuno ascoltare le motivazioni che hanno portato il Governo a presentare gli emendamenti soppressivi.

Cinzia CAPANO (PD), replicando all'onorevole Contento, osserva che in realtà gli emendamenti del Governo sono stati accompagnati da delle motivazioni scritte dalle quali si evincono le ragioni per le quali sono stati presentati. Si tratta di motivazioni in alcuni casi contraddittorie, come ad esempio quella relativa all'emendamento sostitutivo della disposizione che introduce il reato di adescamento. Nell'atteggiamento del Governo vi è una vera e propria schizofrenia, in quanto, da un lato, si presenta un testo che contiene la fattispecie di adescamento senza alcuna specificazione di ciò che si deve intendere per condotta di adescamento e, dall'altro, si critica il testo della Commissione, ritenendolo non conforme al principio di determinatezza, nonostante tale testo descriva espressamente la predetta condotta.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) esprime forte perplessità sul comportamento del Governo che non sembra rispettoso del lavoro svolto dalla Commissione giustizia prima e dalle Commissioni riunite dopo. Auspica che, quando sarà presente, il rappresentante del Governo possa chiarire le ragioni per le quali ha presentato gli emendamenti soppressivi.

Giulia BONGIORNO, presidente, in primo luogo osserva che il Governo è del tutto libero di presentare emendamenti anche soppressivi di disposizioni che siano il risultato del lavoro della Commissione, in quanto sarà poi la Commissione stessa a valutarli ed eventualmente a respingerli. Per quanto attiene, invece, la questione più generale dei rapporti tra Governo e Parlamento ed, in particolare, tra Governo e Commissioni, ricorda che proprio nella seduta di ieri della Commissione giustizia

è stato da lei evidenziato come il ritardo da parte del Governo nella presentazione di un disegno di legge preannunciato non possa rallentare eccessivamente il lavoro della Commissione. Ritiene comunque di esprimere tutto il suo apprezzamento per il lavoro e per l'impegno della relatrice, che ha dimostrato capacità di sintesi nel riportare nel testo del Governo tutte quelle disposizioni che nel corso dell'esame in Commissione giustizia erano apparse a tutti i gruppi necessarie per contrastare efficacemente la pedofilia. Esprime, invece, il proprio rammarico per la circostanza che le Commissioni riunite non possano oggi procedere all'esame degli emendamenti in ragione dell'assenza di un rappresentante del Governo, considerato che questi avrebbe dovuto esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati. Fa comunque presente che il sottosegretario delegato a partecipare alla seduta odierna ha comunicato che non avrebbe potuto parteciparvi per impegni istituzionali se non a partire dalle ore 14.30. Ritiene che la questione della partecipazione alle sedute da parte dei rappresentanti del Governo debba essere affrontata in via generale, in quanto, in ragione della riduzione del numero di sottosegretari, spesso può accadere che si determini per un dicastero l'impossibilità che i propri rappresentanti possano partecipare ai lavori della Camera in quanto impegnati nell'altro ramo del Parlamento. Proprio perché si tratta di una questione che trascende da quanto accaduto nella seduta odierna, ritiene, quale Presidente della Commissione giustizia, di scrivere una lettera al Presidente della Camera, nella quale porrà la questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 3.

Sopprimere il comma 2.

3. 1. Contento.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole: « 589, secondo, terzo e quarto comma, » sono inserite le seguenti: « 609-bis aggravato ai sensi 609-ter, comma 1, n. 1 del codice penale, ».

4. 1. Vietti, Rao, Ria, Volontè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattordici, con le seguenti: e, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattordici, 609-bis e 609-octies, 609-quater, salvo che risulti la sussistenza della circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

4. 50. Contento.

Al comma 1 sopprimere la lettera a-bis).

* 4. 2. Vietti, Rao, Ria, Volontè.

Al comma 1 sopprimere la lettera a-bis).

* **4. 51.** Contento.

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).

** **4. 3.** Il Governo.

Al comma 1 sopprimere la lettera a-ter).

** **4. 52.** Contento.

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).

** **4. 4.** Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1 sopprimere la lettera a-ter).

** 4. 5. Vietti, Rao, Ria, Volontè.

Al comma 1 sostituire la lettera a-ter) con la seguente:

a-ter). Dopo il secondo comma dell'articolo 361 del codice penale è inserito il seguente:

2-bis. Si applica la stessa pena prevista al secondo comma, se la omessa o ritardata denuncia da parte del pubblico ufficiale abbia riguardato uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, da chiunque commesso in danno di un minore.

4. 6. Vietti, Rao, Ria, Volontè.

Al comma 1 sostituire la lettera a-ter) con le seguente:

a-ter) all'articolo 363, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « delitto contro la personalità dello Stato » sono aggiunte le seguenti: « ovvero di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, »

4. 53. Contento.

Al comma 1 sostituire la lettera a-ter) con le seguente:

a-ter) all'articolo 364, primo comma, del codice penale, dopo la parole: « ergastolo » sono aggiunte le seguenti: « ovvero di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia. »

4. 54. Contento.

Al comma 1, sopprimere la lettera a-quater).

4. 7. Il Governo.

Al comma 1 sostituire la lettera aquater) con la seguente:

a-ter) all'articolo 414 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: « Se l'istigazione o l'apologia riguarda uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, com-

piuti in danno di minorenni, la pena è della reclusione da tre a cinque anni.

4. 55. Contento.

Al comma 1, lettera a-quater), dopo le parole: effettua apologia aggiungere le seguenti: o comunque esaltazione o propaganda.

4. 8. Bocciardo.

Al comma 1, lettera a-quater), sostituire la parola: tre con la seguente: due.

4. 9. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma, con le seguenti: dopo il quinto comma è aggiunto il seguente.

4. 58. Contento.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 600-*bis*, secondo comma, dopo la parola « economica » sono aggiunte le seguenti: « o della promessa di essi ».

4. 59. Contento.

Al comma 1, lettera d), capoverso « ART. 600-bis », sopprimere il quarto comma.

4. 10. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il n. 2.

* **4. 11.** Il Governo.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il n. 2.

* **4. 60.** Contento.

Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere il primo capoverso.

4. 12. Vietti, Rao, Ria, Volontè.

Al comma 1, lettera e), n. 2, primo capoverso, dopo la parola: emerge inserire la seguente: univocamente.

4. 56. Contento.

Al comma 1, lettera e), n. 2), primo capoverso, dopo le parole: elaborati redatti da un minore aggiungere le seguenti: ovvero video relativi a minori.

4. 13. Bocciardo.

Al comma 1, lettera e), n. 2, secondo capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

4. 14. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1, lettera e), n. 2), penultimo capoverso, sostituire le parola: in danno con le seguenti: nei confronti.

4. 15. Bocciardo.

Al comma 1, lettera e), n. 2, sopprimere l'ultimo capoverso.

4. 16. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

4. 61. Contento.

Al comma 1, lettera f), dopo il n. 2), inserire il seguente:

2-bis. all'articolo 600-sexies comma 2, le parole « in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata » sono sostituite da « in danno di minore particolarmente vulnerabile ».

4. 17. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1, lettera f), n. 3), sopprimere le parole: ovvero, se è commesso nei confronti di tre o più persone.

4. 62. Contento.

Al comma 1, lettera h) capoverso « ART. 600-octies », sostituire il primo comma con il seguente: La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

4. 18. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma, 1, lettera h) capoverso « ART. 600-octies », primo comma, sopprimere le parole: la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e.

4. 20. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 600-octies », primo comma, dopo le parole: per la raccolta di aggiungere la seguente: nuovi.

4. 19. Bocciardo.

Al comma 1, lettera h) capoverso, « ART. 600-octies, primo comma, sopprimere le parole: , nonché per evitare la commissione di ulteriori reati e consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.

4. 21. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1, lettera h) capoverso, « ART. 600-nonies, primo comma, premettere le parole: Anche fuori dei casi di cui all'articolo 29.

4. 22. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1, lettera h) capoverso, « ART. 600-nonies, al primo comma, sopprimere le parole: ed al delitto di cui all'articolo 414-bis.

4. 23. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1, lettera h) capoverso, « ART. 600-nonies, primo comma, sostituire le parole da: conseguono a: nonché con le seguenti: conseguono le seguenti pene accessorie.

4. 63. Contento.

Al comma 1, lettera h) capoverso, « ART. 600-nonies », primo comma, al n. 1 aggiungere in fine le seguenti parole: la perdita della potestà genitoriale si estende ai figli diversi dalla parte lesa.

4. 24. Barbareschi.

Al comma 1, modificare la lettera l) come segue:

l) all'articolo 609-*quinquies*, al primo comma, le parole « a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « a quattro anni ».

Conseguentemente, al medesimo articolo sono aggiunti i seguenti commi: Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

4. 25. Barbareschi.

Al comma 1, lettera 1), capoverso, al primo comma, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca più grave reato.

4. 26. Il Governo.

Al comma 1, lettera 1) capoverso, primo comma, sostituire le parole: una persona con la seguente: un.

Conseguentemente sostituire le parole: mostra alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a con le seguenti: mostra alla medesima materiale pornografico al fine di indurlo a.

4. 27. Bocciardo.

Al comma 1, lettera m) al n. 1, capoverso, dopo le parole: 609-quater aggiungere le seguenti: e 609-quinquies.

Conseguentemente, sostituire le parole: ne dà notizia al tribunale per i minorenni con le seguenti: ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

4. 28. Barbareschi.

Al comma 1, lettera m) n. 2, capoverso, aggiungere infine le seguenti parole: Negli stessi casi è altresì assicurata l'assistenza legale gratuita al minore vittima del reato.

Conseguentemente, all'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 76, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. È sempre ammesso al patrocinio, a prescindere dai limiti di reddito previsti nel comma precedente, il minore vittima di reato nelle ipotesi indicate dall'articolo 609-decies del codice penale.

4. 29. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1, lettera n) sostituire il capoverso, « Art. 609-undecies, con il seguente:

« ART. 609-undecies. – (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di abusare o di sfruttare sessualmente un minore di anni sedici o un incapace, ovvero di indurlo alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o alla produzione del materiale di cui all'articolo 600-ter, intrattiene con lui, attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da condurre a un incontro, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

4. 30. Il Governo.

Al comma 1, lettera n), capoverso « Art. 609-undecies, primo comma, dopo la parola: adesca aggiungere le seguenti: con qualunque mezzo.

4. 31. Bocciardo.

Al comma 1, lettera n), capoverso, sostituire il secondo comma con il seguente: Per adescamento si intende il proporre, anche per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro ad un minore al fine di commettere, in tale incontro, uno dei delitti indicati nel precedente comma.

4. 32. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1, lettera n), capoverso, secondo comma, sostituire la parola da: volto alla fine del comma con le seguenti: idoneo e diretto in modo non equivoco ad indurre il minore ad essere vittima di uno dei reati di cui al primo comma.

4. 57. Contento.

Al comma 1, lettera n), capoverso, secondo comma, dopo le parole: fiducia del minore, aggiungere il periodo: , o comunque a indurlo a comportamenti che lo espongano a rischi di essere vittima di reato sopraindicato.

4. 33. Bocciardo.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 5.

(Modifiche al codice di procedura penale).

- 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 3-*bis* dell'articolo 51, le parole: « 416, sesto comma, 600, » sono sostituite dalle seguenti: « 416, sesto e settimo comma, 600, »;
- b) al comma 6 dell'articolo 282-bis, dopo la parola: « 571, » è inserita la seguente: « 600, » e dopo le parole: « 600-quater, » sono inserite le seguenti: « 600-octies, 600-novies, 601, 602, »;
- c) All'articolo 351 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. La polizia giudiziaria non può assumere di propria iniziativa sommarie informazioni da persone minori ».

- *d)* All'articolo 361 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
- « 1-bis. Quando intenda procedere ad individuazione ad opera di persona minore di anni quattordici, il pubblico ministero chiede che si proceda con incidente probatorio. Il pubblico ministero formula altresì richiesta di incidente probatorio quando intende procedere ad individuazione ad opera di persona minorenne che sia persona offesa nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362 comma 1-bis ».
- e) All'articolo 362 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
- « 1-bis. Quando intende assumere informazioni da persone minori di quattordici anni, il pubblico ministero chiede che si proceda con incidente probatorio. Il pubblico ministero formula altresì richiesta di incidente probatorio quando deve assumere informazioni da minorenni che siano persone offese nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del codice penale.
- 1-ter. Quando sussistano imprescindibili esigenze di segretezza investigativa o situazioni di assoluta indifferibilità dell'atto, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'assunzione di informazioni dalle persone di cui al comma precedente, indicando altresì i temi di prova. Il decreto è immediatamente comunicato al giudice per le indagini preliminari unitamente al fascicolo delle indagini. Il giudice, nel termine di tre giorni dalla ricezione del decreto del pubblico ministero, qualora ritenga insussistenti i presupposti di segretezza, dispone con ordinanza che si proceda con incidente probatorio.

1-quater. Se il giudice non si pronuncia nei tre giorni il pubblico ministero procede all'assunzione delle informazioni dai

- minori, avvalendosi obbligatoriamente dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile. Le informazioni raccolte sono documentate integralmente, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. E altresì redatto verbale in forma riassuntiva ».
- f) Dopo il comma 5 dell'articolo 391bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
- « 5-bis. Quando intende assumere informazioni da persone minori di anni quattordici o, nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362 comma 1-bis, dalla persona offesa minorenne, il difensore chiede che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza ».
- g) L'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza della persona offesa inferma di mente, ovvero all'effettuazione di ricognizione ad opera della medesima persona, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 ».
- *h)* All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:
- « 1-ter. Salvo quanto previsto dagli articoli 361 comma 1-bis e 362 comma 1-bis, nonché 391-bis comma 5-bis, nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362 comma 1-bis, e dagli articoli 362 comma 1-bis e 391-bis comma 5-bis, il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persone minori o inferme di mente, od all'effettuazione di una ricognizione ad opera di tali persone, quando lo richiedano specifiche esigenze di tutela della personalità del dichiarante ».
- *i)* All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « Se la richiesta viene presen-

tata ai sensi dell'articolo 392, comma 1-ter, la parte istante deve altresì indicare le specifiche esigenze di tutela del testimone vulnerabile, valutate alla luce del titolo di reato per cui si procede o di altri fattori concreti ».

- *l)* All'articolo 393 comma 2-*bis* del codice di procedura penale, le parole « di cui all'articolo 392, comma 1-*bis* sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 392, commi 1-*bis* e 1-*ter* e 362, comma 1-*bis* ».
- *m)* All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
- 2-bis. Quando dispone l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 361 comma 1-bis o dell'articolo 362 comma 1-bis, il giudice fa notificare l'ordinanza alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori e, contestualmente, deposita in cancelleria gli atti del fascicolo delle indagini. Si applica l'articolo 396. Alla scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice emette ordinanza che contiene i requisiti previsti dal comma precedente ».
- *n)* Il comma 5-*bis* dell'articolo 398 del codice di procedura penale è abrogato.
- *o)* All'articolo 498 del codice di procedura penale i commi 4, 4-*bis*, 4-*ter* sono abrogati.
- *p)* Dopo l'articolo 498 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
- « ART. 498-bis. (Audizione protetta dei testimoni vulnerabili). 1. Il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano soggetti minorenni stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'audizione, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno, anche tenuto conto del titolo di reato per cui si procede.
- 2. A tal fine l'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza,

- presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
- 3. L'esame testimoniale del minorenne e dell'infermo di mente è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dall'articolo 498. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.
- 4. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter.1, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, anche su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Analoga misura può essere adottata per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di tali reati.
- q) al comma 1-bis dell'articolo 444, le parole: « 600-bis, primo e terzo comma, » sono sostituite dalle seguenti: « 600-bis, ».
- **5. 1.** Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

ART. 6.

Al comma 1, dopo la parola: abitualmente aggiungere la seguente: anche.

6. 1. Bocciardo.

ART. 8.

Al comma 2, sopprimere le parole: e 5-bis.

8. 1. Il Governo.